

DATI DI POLIZZA

AGENZIA DI EMISSIONE MACERATA SAN SEVERINO - 002224		N. POLIZZA 002224.91.000005		C.PROD. CAU06	
CONTRAENTE RE.I.CAL. SNC DI RENZI LUIGI E			CODICE FISCALE 00014550438		CODICE CLIENTE 0637
INDIRIZZO VIA RAMBONA		NUMERO CIVICO SNC	COMUNE POLLENZA		PROV. MC
					CAP 62010
LA POLIZZA E' STIPULATA PER LA DURATA DI	GG 0	MM 6	AA 1	EFFETTO 05/09/2014	SCADENZA 05/03/2016
		PROROGHE TRIMESTRALE			
BENEFICIARIO COMUNE DI: COMUNE DI POLLENZA					
INDIRIZZO PIAZZA DELLA LIBERTA', 16 - 62010 - POLLENZA (MC)					

CAUSALE DI GARANZIA E SOMMA GARANTITA

ESTREMI DELL'ATTO

PERMESSO DI COSTRUIRE N. RICHIESTA CONVENZIONE STIPULATA IL ATTO UNILATERALE D'OBLIGO DEL

LA SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETA' COOPERATIVA BREVEMENTE DENOMINATA CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP., CON SEDE IN VERONA (VR) CAP 37126 - LUNGADIGE CANGRANDE, 16 ED AUTORIZZATA AD ESERCITARE LE ASSICURAZIONI NEL RAMO CAUZIONI COME DA DECRETO DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DEL 26/11/1984, PUBBLICATO NEL SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 2 DELLA G.U. N. 357 DEL 31.12.1984 ED IN REGOLA CON IL DISPOSTO DELLA LEGGE 10/06/1982 N. 348 PUBBLICATA SULLA G.U. N. 161 DEL 14/06/1982, ED IN SEGUITO DENOMINATA SOCIETA', CON LA PRESENTE POLIZZA ED ALLE CONDIZIONI CHE SEGUONO, SI COSTITUISCE FIDEIUSSORE SOLIDALE A FAVORE DEL COMUNE E NELL'INTERESSE DEL CONTRAENTE, IL QUALE ACCETTA PER SE, PER I PROPRI SUCCESSORI ED AVENTI CAUSA, DICHIARANDOSI CON QUESTI SOLIDAMENTE TENUTO PER LE OBBLIGAZIONI DERIVANTI DAL PRESENTE CONTRATTO, IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI DI CUI ALLA CAUSALE DI GARANZIA, E COMUNQUE SINO ALLA SOMMA MASSIMA GARANTITA SOTTOINDICATA.

CONVENZIONE URBANISTICA INERENTE IL PIANO ATTUATIVO DELLA DITTA "RE.I.CAL. DI RENZI LUIGI & C. SNC" - CONTRADA RAMBONA - PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA RELATIVA ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE NELLO SPECIFICO LINEA METANO CITTA'

a) PAGAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE / ESECUZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE / PAGAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE **EURO 122.824,30**

EVENTUALE ESTENSIONE DELLA GARANZIA ALLE SANZIONI

(OPERANTE SOLO SE INDICATA LA SOMMA A TALE TITOLO E SE LA STESSA CONCORRE A FORMARE LA SOMMA GARANTITA)

b) LA GARANZIA VIENE ESTESA ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DALLE NORME LEGISLATIVE PER L'IPOTESI DI RITARDATO PAGAMENTO FINO ALL'IMPORTO MASSIMO DI **Euro *******

SOMMA MASSIMA GARANTITA (a + b) IN CIFRE
Euro 122.824,30

SOMMA MASSIMA GARANTITA (a + b) IN LETTERE
Euro centoventiduemilaottocentoventiquattro/30

LIQUIDAZIONE DEL PREMIO

PRIMA RATA ALLA FIRMA	LA PRIMA RATA HA INIZIO IL 05/09/2014		E TERMINA IL 05/03/2016	
	PREMIO 1.392,00	ADDITIONALI *****	IMPONIBILE 1.392,00	TOTALE IN EURO 1.566,01
RATE SUCCESSIVE TRIMESTRALE	PREMIO 232,00	ADDITIONALI *****	IMPONIBILE 232,00	TOTALE IN EURO 261,00

LA PRESENTE POLIZZA HA EFFICACIA FINO AL MOMENTO DELLA LIBERAZIONE DEL CONTRAENTE DAGLI OBBLIGHI ED ONERI DI CUI SOPRA, LIBERAZIONE DA COMPROVARSIS AI SENSI DELL'ART. 9 DELLE CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA. PERALTRO LA LIQUIDAZIONE DEL PREMIO DI CUI SOPRA VIENE FATTA IN RELAZIONE ALLA DURATA DEL RAPPORTO SOPRA PREVISTA, FERMO L'OBLIGO DEL CONTRAENTE STESSO DI PAGARE GLI EVENTUALI SUPPLEMENTI DI PREMIO, IN CASO DI MAGGIOR DURATA, DA REGOLARSI COME ALL'ART. 8 DELLE CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA.

RISERVATO ALLA DIREZIONE

CODICE 131	RISCHIO Concessioni edilizie	MODULO 4	S. MERC.	STAMPA A	PROC.	RINN. 1	BEN. U	COOB. 7	ISTAT N	R.P.	COASS. 0
----------------------	--	--------------------	----------	--------------------	-------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	------	--------------------

MOD. CONCE 1 - ED. 01/2010

stampata in data 09/09/2014

COPIA PER IL COMUNE GARANTITO



1 / 2



0010000222409100222491000005000000005092014G



CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA

Rapporti tra Società e Beneficiario

Art. 1 - Oggetto e delimitazione della garanzia

Alle condizioni tutte previste nella presente polizza, la Società si costituisce fideiussore solidale nell'interesse del Contraente ed in favore del Comune garantito per gli importi dal primo dovuti in dipendenza degli obblighi di cui alla causale di garanzia fino alla concorrenza della somma massima garantita indicata nel frontespizio e fino alla liberazione della garanzia, da rendersi mediante restituzione di polizza con annotazione di svincolo o dichiarazione liberatoria.

L'obbligo del fideiussore non si estende alle sanzioni eventualmente dovute dal contraente, a meno che le stesse non siano espressamente ricomprese in garanzia secondo le indicazioni contenute nel frontespizio e concorrano a formare la somma massima garantita.

Art. 2 - Contraenza

Qualora sotto la denominazione Contraente siano comprese più persone, queste assumono in solido verso la Società tutti gli obblighi derivanti dalla presente polizza.

Art. 3 - Pagamento dei premi

Il mancato pagamento dei supplementi di premio non potrà essere opposto in nessun caso all'Ente Garantito.

Art. 4 - Pagamento del risarcimento

Il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza sarà effettuato dalla Società entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta scritta da parte del Comune Garantito, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 del c.c., la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente.

La Società inoltre rinuncia ad avvalersi di quanto previsto dall'art. 1957 c.c..

Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

Art. 5 - Surrogazione

La Società è surrogata al Comune, nei limiti delle somme pagate, in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, suoi successori, coobbligati ed aventi causa a qualsiasi titolo, nonché verso tutti i soggetti

originariamente obbligati o divenuti successivamente tali nei confronti del Comune stesso. A tal fine il Comune formalizzerà gli atti per consentire l'esercizio dell'azione di surroga nei confronti di tutti gli obbligati; inoltre comunicherà, a richiesta della Società, le notizie riferite alla percentuale di trasformazione edilizia eseguita, alle eventuali volture della concessione, ad eventuali cessioni delle aree o degli immobili ed ai pagamenti delle rate degli oneri concessori.

Art. 6 - Forme delle comunicazioni alla Società - Foro competente

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della Direzione Generale risultante dal frontespizio della polizza stessa.

Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria nella cui giurisdizione rientra il Comune per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso.

Rapporti tra Società e Contraente

Art. 7 - Natura della garanzia

Il Contraente riconosce che la presente fideiussione è imposta dalla legge per conseguire il dilazionamento e, pur essendo prestata in forma di polizza, conserva natura esclusiva di fideiussione e conseguentemente non altera gli obblighi originari delle parti, non può essere dal Contraente stesso invocata per giustificare il proprio inadempimento, nè crea al Contraente alcun diritto o aspettativa nei confronti della Società.

Art. 8 - Calcolo del premio - Premi di proroga

Il premio è calcolato in base agli obblighi assunti in garanzia ed alla durata degli stessi come indicato nel frontespizio di polizza. In caso di minor durata il premio pagato resterà acquisito dalla Società. In caso di maggior durata e comunque fino a quando il Contraente non avrà presentato la documentazione prevista nel successivo art. 9, sarà tenuto al pagamento dei premi di proroga come liquidati nel frontespizio di polizza.

Art. 9 - Liberazione dall'obbligo di pagamento dei premi di proroga

Il Contraente per essere liberato dall'obbligo di pagamento dei premi di proroga deve consegnare alla Società:

a) l'originale della polizza restituitogli dal Comune con annotazione di svincolo oppure

b) una dichiarazione rilasciata dal Comune che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata.

La liberazione dall'obbligo del pagamento dei premi di proroga decorrerà dal momento della ricezione da parte della Società, dei documenti previsti dai paragrafi a) e b) ed ai detti documenti non potrà essere attribuita efficacia retroattiva.

Art. 10 - Deposito cautelativo

Fermo il disposto dell'art. 1953 c.c. la Società potrà richiedere al Contraente la liberazione delle garanzie di polizza o pretendere dalla stessa e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento di una somma pari al massimale di polizza nei seguenti casi:

- chiamata in garanzia da parte del Comune o di altri Beneficiari garantiti dalla Società;
- sopravvenuta insolvenza del Contraente, protesti o esecuzioni a suo carico o peggioramento della sua situazione economica;
- liquidazione, trasformazione, cessazione dell'attività o cessione di un ramo di azienda del Contraente;
- ritardo, sospensione non concordata o inadempimento non dipendente da cause di forza maggiore;
- mancata osservanza di ordini e/o intimazioni provenienti dal Comune;
- mancato pagamento dei premi riferiti alla presente polizza o ad altre polizze stipulate dalla Società;
- inadempimento del Contraente in ordine al rimborso delle somme pagate dalla Società o da qualsiasi altro fideiussore in esecuzione di garanzie analoghe a quella prestata con la presente polizza o di polizze fideiussorie o fideiussioni in genere.

Le somme versate o giudizialmente realizzate resteranno acquisite dalla Società a garanzia del regresso fino a che la Società stessa non venga liberata dagli obblighi tutti nascenti dal contratto di garanzia nei modi previsti dall'art. 9.

Verificatasi per iniziativa del Contraente la liberazione della garanzia, la Società restituirà allo stesso, con interessi legali, le somme come sopra conseguite.

La Società è irrevocabilmente autorizzata a utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per

ottenere la liberazione della polizza attraverso la costituzione di cauzione in numerario a favore del Comune, sia per effettuare il pagamento dell'indennizzo dovuto a termini di polizza, senza che alcuna eccezione possa essere sollevata in merito dal Contraente.

Art. 11 - Avviso al Contraente

Il pagamento delle somme dovute al Comune Beneficiario avverrà, secondo le modalità previste dal precedente art. 4, dopo un semplice avviso al Contraente e senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire alla Società in merito al pagamento stesso.

Art. 12 - Rivalsa

Il Contraente si impegna a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme da questa versate in forza della presente polizza con rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione comprese quelle previste dall'art. 1952 c.c.. Il tasso degli interessi di mora è fissato in misura pari a quella del saggio ufficiale di sconto aumentato di tre punti.

Art. 13 - Forma delle comunicazioni alla Società - Foro competente

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della Direzione Generale risultante dal frontespizio della polizza stessa o all'Agenzia che ha emesso la polizza.

Per quanto attiene ai rapporti tra la Società ed il Contraente, Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo dove ha sede la Direzione della Società, ovvero quello dove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza, ovvero quello dove ha sede o residenza o domicilio il Contraente, ovvero quello nella cui giurisdizione rientra il Comune.

IL CONTRAENTE DICHIARA DI AVER RICEVUTO E PRESO VISIONE DELLA NOTA INFORMATIVA MOD. CAUZIONI 5 - ED. 30/05/2014 PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PRESENTE POLIZZA AI SENSI DELL'ART. 123 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 175 DEL 17 MARZO 1995.

IL CONTRAENTE DICHIARA INOLTRE DI AVER RICEVUTO I SEGUENTI DOCUMENTI:

- INFORMATIVA PRIVACY (D. LGS. N° 196 DEL 2003 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI) - MOD. PRIVACY 6 - ED. 01/09/2014

IL PRESENTE CONTRATTO E' STATO REDATTO IN 4 ESEMPLARI AD EFFETTO IN

MACERATA

IL 09/09/2014

CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP.

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di polizza: art. 8 Premio e proroghe - art. 9 Svincolo garanzia - art. 10 Deposito cautelativo - art. 11 Avviso al Contraente - art. 12 Rinuncia eccezioni - art. 13 Foro competente

IL PAGAMENTO DELL'IMPORTO DOVUTO PER LA PRIMA RATA È STATO EFFETTUATO ALLA FIRMA DELLA PRESENTE A MIE MANI IN Macerata IL 9-9-2014

IL CONTRAENTE snc
di Renzi Luigi e C.
L'Amministratore
Renzi Andrea

IL CONTRAENTE snc
di Renzi Luigi e C.
L'Amministratore
Renzi Andrea

IL CONTRAENTE snc
di Renzi Luigi e C.
L'Amministratore
Renzi Andrea

L'AGENTE OZ INCARICATO